



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

PARERE 163.11.09 (prot. 17763 del 10.11.09)

OGGETTO : Controlli in materia di sicurezza alimentare – Autorità competente e sanzioni.

Essendo riconosciuta ai sensi dell'art. 57 del Codice di procedura penale agli agenti di polizia municipale la qualità di agente di polizia giudiziaria, questi possono, ai sensi del quarto comma dell'art. 13 della l. 689/81, procedere all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni in materia di sicurezza alimentare di cui al d. lgs. n. 193 del 2007.

Gli scritti difensivi avverso la contestazione della violazione vanno inviati all'Azienda sanitaria, autorità competente a valutarli al fine dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa.

In assenza di registrazione per mancata dichiarazione di inizio attività, la chiusura dello stabilimento se non configura un immediato obbligo è certamente una "non conformità" cui porre rimedio, previa diffida, ai sensi dell'art. 54 del reg. (CE) 882/2004, in quanto è assente un adempimento essenziale per lo svolgimento dell'attività in questione.

D.lgs. n. 193/2007

L. n. 689/81

art. 57 C.p.p.

Voci : Sanità
Sanzioni amministrative

Redattore : Dott. Buttafuoco

V: Dir. Pos. 1

